

REGIONE PUGLIA


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 448/A IV Legislatura

D.D.L. "Contrazione Mutuo Per Integrazione
Fondi Rivenienti Legge 151/81"

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si prefigge di autorizzare per l'esercizio 1990 la Regione Puglia a contrarre un mutuo per l'integrazione dei fondi rivenienti dalle assegnazioni statali alle Aziende di Trasporto ai sensi della Legge 151/81.

Detta integrazione ha carattere assolutamente straordinario, in previsione della riformulazione dei parametri di assegnazione da parte dello Stato, e tenuto conto delle maggiori assegnazioni che nei futuri esercizi potranno essere destinate alla Regione Puglia, in considerazione della sempre crescente richiesta e ricorso al trasporto pubblico su gomma.



DISEGNO DI LEGGE

"CONTRAZIONE MUTUO PER INTEGRAZIONE
FONDI RIVENIENTI LEGGE 151/81"

- ° - ° - ° -

ART. 1

1. La Regione Puglia è autorizzata per l'esercizio 1990 a contrarre, entro il limite di cui al 1° comma Art. 46 L.R. 30.5.77 n. 17, un mutuo o prestito obbligazionario per l'importo di f. 60 miliardi ad integrazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della Legge 151/81, a favore delle Aziende di Trasporto.
2. Il mutuo sarà stipulato ad un tasso nominale massimo del 14% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minimo di 15 anni.
3. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberati-

vo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio Tesoriere di effettuare il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue f. 5.520.000.000 a par-

tire dall'esercizio finanziario 1991 e fino all'esercizio finanziario 2025.

6. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, nei bilanci di previsione a partire dal 1991.

7. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con leggi di bilancio.

8. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e

per gli effetti dell'art.36 della L.R.30/5/77 n.17.

9. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti necessari nei seguenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata

Cap. 5121200 "Mutuo passivo per integrazione
 assegnazione statale fondi Aziende
 Trasporto ex legge 151/81" 60.000.000.000

Uscita

Cap. 0552014 "Integrazione contributo di esercizio
 alle Aziende pubbliche e private
 esercenti trasporto pubblico e locale" 50.000.000.000

Cap. 0552060 "Rimborso alle Aziende di trasporto
 delle minori entrate derivanti dalle
 facilitazioni tariffarie" 10.000.000.000

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 10.3.90